



COMUNICATO UFFICIALE N. 317 **Stagione Sportiva 2022/2023**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 165/A della F.I.G.C., inerente alla modifica degli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 19 aprile 2023;
- condivisa la necessità di valutare ulteriori azioni di contrasto agli episodi di violenza nei confronti degli arbitri;
- ritenuto a tal fine di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare gli artt. 35 e 36 del Codice di Giustizia Sportiva, come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 APRILE 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA FIGC

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 35 Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara 1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara. 2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di squalifica e, per lo sputo, con la sanzione minima di cinque giornate di squalifica. 3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di un anno di inibizione e, per lo sputo, con la sanzione minima di sei mesi di inibizione. 4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di squalifica. 5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di due anni di inibizione.	Art. 35 Condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara 1. Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara. 2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica. 3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione. 4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di squalifica. 5. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 4 anni di inibizione. 5bis. Le società per le quali sono tesserati i soggetti sanzionati per la condotta di cui al comma 5, rispondono per i medesimi comportamenti con la sanzione minima di due punti di penalizzazione in classifica.

6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.

Art. 36

Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

- a) per un mese in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per due mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai precedenti commi appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

7. Gli organi di giustizia sportiva operanti in ambito professionistico, dilettantistico e nel settore giovanile, nelle decisioni riguardanti condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, devono specificare che le sanzioni inflitte vanno considerate ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società professionistiche, dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio federale per prevenire e contrastare tali episodi.

Art. 36

Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara

1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

- a) per **4** giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per **8** giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico.

2. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione:

- a) per **2 mesi** in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara;
- b) per **4** mesi in caso di condotta gravemente irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.

L'AMBITO APPLICATIVO DELLA PROVA TELEVISIVA

L'articolo 61 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC disciplina i "*Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare*", individuando una serie di limiti sia rispetto ai mezzi di prova che al loro ambito di applicazione e alla loro utilizzabilità, e prestando particolare attenzione all'utilizzo degli ausili tecnologici. La norma non si discosta, se non per aspetti meramente letterali, dal testo precedente al Codice del 2019, contenuto nell'art. 35 del Codice abrogato.

- Il comma 1 dell'art. 61 CGS afferma espressamente il (noto) principio generale su cui poggia il sistema probatorio dei procedimenti di giustizia sportiva, vale a dire quello della **piena fidefacenza dei rapporti degli ufficiali di gara** (e dei commissari di campo). Essi, afferma la norma, insieme agli eventuali supplementi "fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare".
- Per la giurisprudenza, «alla luce del principio espresso dall'art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di "piena prova" attribuito dall'ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara nei referti", non ci si può che attenere a quanto emerso dagli atti ufficiali di gara che, assistiti da fede privilegiata (...) assumono forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti", non anche (ovviamente) le valutazioni espresse (cfr. Corte di Giustizia federale FIGC, 30 marzo 2012, n. 242; Corte sportiva d' Appello FIGC, 13 gennaio 2022, n. 140).

Il comma 2 dell'art. 61 introduce una eccezione rispetto alla regola della fidefacenza di cui al comma 1 ed è tesa ad assicurare, in una prospettiva di effettività, la corretta individuazione del soggetto cui sarà irrogata la sanzione. La norma stabilisce che gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, quale mezzo di prova, riprese televisive o altri filmati, a condizione che offrano piena garanzia tecnica e documentale, esclusivamente ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei giocatori, tutte le volte in cui i documenti ufficiali indichino un **errore di persona** nell'ammonizione, espulsione o allontanamento.

- Questa regola ha **portata generale** e si applica per tutte le gare organizzate dalla Lega di Serie A, Lega di Serie B, Lega Pro, della Lega Nazionale Dilettanti e del settore giovanile e scolastico.

A tale regola si affianca quanto previsto dal successivo **comma 3 dell'art. 61**, che per le sole gare organizzate dalla **Lega di Serie A** e dalla **Lega di Serie B**, limita l'utilizzazione della prova televisiva, a **tre esclusive ipotesi**, quando le stesse non siano state viste dall'arbitro o ritenute rilevanti dall'atto alla VAR:

- **la condotta violenta;**
- **la condotta gravemente antisportiva** (cui è dedicato l'art. 61, comma 4);
- **l'uso di espressione blasfema.**

- Tali approdi sono coerenti con la *ratio* sottostante alla norma, «volta ad assicurare che la competizione sportiva, cui appartengono strutturalmente e funzionalmente le valutazioni del direttore di gara, si esaurisca al suo termine: e che dunque le rilevazioni dell'arbitro non possano essere riviste se non nei particolari casi che l'ordinamento sportivo prevede.
- Tali esigenze appaiono prevalenti, se viste dal punto di osservazione dell'ordinamento sportivo, sulle esigenze individuali del singolo atleta; poiché altrimenti le rilevazioni arbitrali finirebbero sempre per avere carattere provvisorio, superabile dalla prova contraria che l'atleta (pur se giustificato da commendevoli circostanze individuali) possa offrire. Il che finirebbe per inficiare lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e la certezza dei loro risultati.
 - Siffatta conclusione corrisponde ai principi enunciati tanto dal TAS quanto dalla Corte Sportiva d'appello, in cui si è affermato che le decisioni dei giudici di gara in ordine allo svolgimento della stessa non possono essere “riviste” in sede arbitrale, a meno che non sia offerta la prova della evidente malafede (ad es., corruzione) dell'arbitro stesso (cfr. Lodo T.N.A.S.-C.O.N.I., 12 aprile 2011; Corte sportiva d'Appello FIGC, Sez. 111, 17 febbraio 2020, n. 184)

La prova televisiva può dunque essere utilizzata (oltre che per gli scambi di persona) per fatti non rilevati dal direttore di gara, in costanza di fattispecie tipiche, tassativamente individuate, alle quali l'ordinamento attribuisce un **significativo disvalore**, ritenendole incompatibili con i suoi principi fondamentali.

- La giurisprudenza ha chiarito che «la norma federale relativa alla c.d. “prova televisiva” è stata introdotta dal legislatore sportivo per evitare che determinati comportamenti disciplinarmente rilevanti per l'Ordinamento Sportivo potessero rimanere impuniti perché non visti dal Direttore di Gara o dal VAR (cfr. Corte sportiva d'Appello FIGC, Sez. III, 19 ottobre 2021, n. 31; Corte sportiva d'Appello FIGC, Sez. I, 16 settembre 2021, n. 14).
- Allo stesso modo risulta «inammissibile tale mezzo probatorio per finalità diverse, quale ravvisare un potenziale errore tecnico dell'arbitro» (cfr., Corte sportiva d'Appello FIGC, 17 febbraio 2020, n. 184, nonché Corte sportiva d'Appello FIGC, 14 dicembre 2020, n. 30).

Queste ulteriori tre ipotesi di ricorso alla prova televisiva sono legate a condotte che non siano state viste dall'arbitro o ritenute rilevanti dalla VAR.

- Il VAR (Video Assistant Referee) offre la possibilità di avvalersi di strumenti di assistenza tecnica (ausilio di filmati e immagini), a fronte di situazioni dubbie (assegnazione di un gol; assegnazione di un calcio di rigore; errore di identità; sanzione con cartellino rosso) e correggere eventuali errori.

- In quanto ausilio dell'arbitro, l'utilizzo dello strumento non incide sulla fidejussione delle sue attestazioni e la sua indipendenza nelle decisioni.
- L'unica eccezione alla funzione meramente ausiliare è la misurazione del fuori gioco, considerata come ipotesi di "discrezionalità tecnica", in cui alle valutazioni umane vengono sostituite quelle rese dalla tecnologia.
- Rispetto ai rapporti tra Prova televisiva e VAR, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l'utilizzabilità della prova televisiva è ammessa laddove l'episodio (condotta violenta o gravemente antisportiva o l'uso di espressione blasfema), non oggetto di percezione da parte dell'arbitro, sia stato (certamente e acriticamente visto, ma) **non percepito e segnalato dal VAR**.
- Diversamente opinando la conseguenza che ne deriverebbe è «l'assoluta inutilizzabilità del mezzo della c.d. "prova televisiva" atteso che il VAR, o meglio gli Ufficiali di Gara alla stessa preposti, vedono tutte le immagini televisive della gara» (cfr. Corte sportiva d'Appello FIGC, Sez. I, 9 marzo 2020, n. 215; Corte sportiva d'Appello FIGC, Sez. III, 15 dicembre 2021, n. 106; Corte sportiva d'Appello FIGC, 1° dicembre 2021, n. 90).

Con specifico riferimento alle **condotte antisportive**, l'**articolo 61, comma 4**, descrive nel dettaglio le ipotesi che possono essere considerate **gravemente antisportive** e di riflesso l'utilizzo della prova televisiva:

1. La prima ipotesi riguarda la **simulazione** volta ad ingannare l'arbitro e volta ad ottenere **l'assegnazione di un calcio di rigore** a favore del simulante. Fuori dall'ipotesi dell'assegnazione del calcio di rigore è esclusa l'utilizzazione della prova televisiva.
2. La seconda ipotesi consiste nella **simulazione cui consegue l'espulsione** diretta di un calciatore della squadra avversaria.
3. La terza ipotesi riguarda un **gol realizzato colpendo volontariamente il pallone con la mano**.
4. Infine, qualora un calciatore diverso dal portiere, **impedisca la realizzazione di un goal colpendo volontariamente il pallone con la mano**.
 - a. In tutte queste ipotesi (previste dal Codice in via esclusiva e non suscettibili di estensione analogica) la **prova televisiva può essere utilizzata a soli fini disciplinari** dal giudice sportivo, dovendosi escludere incidenza sullo svolgimento della gara e sul suo risultato (**art. 61, comma 5**).

Le condotte gravemente antisportive sono l'unica ipotesi di ricorso alla prova televisiva esclusivamente riservato alle gare organizzate dalla Lega di Serie A e dalla Lega di Serie B

Infatti, l'**art. 61, comma 6** stabilisce che le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5, si applicano non solo alle **gare organizzate** dalla Lega A e dalla Lega B, ma anche a quelle della **Lega Pro, della Lega Nazionale Dilettanti e del settore giovanile e scolastico**, limitatamente a due delle tre ipotesi ivi considerate:

- (i) **fatti di condotta violenta e**
- (ii) **l'uso di espressione blasfema.**

a. Queste due ipotesi si aggiungono a quella già menzionata e avente carattere generale, relativa ad un **errore di persona** nell'ammonizione, espulsione o allontanamento.

L'ultimo comma dell'art. 61 chiarisce che **(i)** la norma trova applicazione esclusivamente per i **tesserati** (categoria nella quale è possibile ricondurre dirigenti, tecnici, atleti e componenti dello staff tecnico-assistenziale, inclusi nella distinta consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara); **(ii)** i fatti illeciti oggetto di valutazione sono quelli avvenuti **all'interno dell'impianto di gioco**, dovendosi ritenere inclusi anche fatti avvenuti al di fuori del terreno di gioco, ma altresì esclusi i fatti avvenuti lontano dall'impianto e/o in ambienti esclusi dal controllo del direttore di gara.

Al di fuori delle ipotesi espressamente e tassativamente richiamate dalle diverse disposizioni dell'art. 61 CGS FIGC, non è consentito il ricorso alla prova televisiva né l'utilizzo di filmati audiovisivi.

Art. 48

Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva

- 1.** A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio federale determina annualmente la misura del contributo.
- 2.** I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice.
- 3.** Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all'organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo.
- 4.** Non è previsto il versamento di alcun contributo da parte del Procuratore federale e dagli altri organi federali.
- 5.** I contributi sono incamerati indipendentemente dall'esito del giudizio, salvo quanto previsto dal comma 6.
- 6.** I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono restituiti.

NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 49

Ricorsi e reclami

- 1.** Sono legittimati a proporre ricorso innanzi agli organi di giustizia di primo grado e reclamo innanzi agli organi di giustizia di secondo grado, le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso. Per i ricorsi o i reclami in ordine allo svolgimento di gare, sono titolari di interesse diretto soltanto le società e i loro tesserati che vi hanno partecipato.
- 2.** Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre ricorso o reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, purché connotati da concretezza e attualità, compreso l'interesse in classifica.
- 3.** Sono, inoltre, legittimati a proporre ricorso o reclamo: a) il Presidente federale, anche su segnalazione dei Presidenti delle Leghe, del Presidente dell'AIA e del Presidente delegato del Settore per l'attività giovanile e scolastica; b) la Procura federale avverso le decisioni relative ai deferimenti dalla stessa disposti e negli altri casi previsti dal Codice.
- 4.** I ricorsi e i reclami, sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori, devono essere motivati nonché redatti in maniera chiara e sintetica. Sono trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53. Copia della dichiarazione con la quale viene preannunciato il ricorso o il reclamo e copia del ricorso o del reclamo stesso, deve essere inviata contestualmente all'eventuale controparte con le medesime modalità. I ricorsi o reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili.
- 5.** La controparte ha diritto di trasmettere proprie controdeduzioni agli organi competenti, inviandone contestualmente copia al ricorrente o al reclamante con le modalità di cui all'art. 53.
- 6.** La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale.

- 7.** Le irregolarità formali relative alla sottoscrizione dei ricorsi o dei reclami nonché alla eventuale delega sono sanabili sino al momento del trattenimento in decisione degli stessi. Le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo.
- 8.** È diritto delle parti richiedere di essere ascoltate in tutti i procedimenti tranne in quelli innanzi ai Giudici sportivi.
- 9.** Le parti possono farsi assistere da persona di loro fiducia. Le persone che ricoprono cariche federali o svolgono incarichi federali e gli arbitri effettivi non possono assistere le parti nei procedimenti che si svolgono innanzi agli organi di giustizia sportiva.
- 10.** I ricorsi per i quali non sono indicati i termini possono essere proposti soltanto per questioni o controversie insorte nell'ambito dei termini di prescrizione di cui all'art. 40.
- 11.** La parte non può essere rimessa in termini dal ricorso o dal reclamo ritualmente proposto da altre parti.
- 12.** Il Presidente federale, nel caso in cui particolari esigenze sportive e organizzative delle competizioni impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti, ha facoltà di stabilire l'abbreviazione dei termini previsti dal Codice, dandone preventiva comunicazione agli organi di giustizia sportiva e alle parti.

Art. 53

Modalità di comunicazione degli atti

- 1.** Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata.
- 2.** Le società, all'atto della affiliazione o del rinnovo della stessa, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la società è tenuta a darne comunicazione alla Federazione.
- 3.** I tesserati delle società professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, il tesserato è tenuto a darne comunicazione alla Federazione.
- 4.** I tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si tesserano, che si considera eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.
- 5.** Gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:
 - a) per le persone fisiche:
 - 1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;

2) nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento.

La società ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;

3) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante;

b) per le società:

1) all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dalla società all'atto della affiliazione o del rinnovo della stessa;

2) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante.

6. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 interessati da procedimento disciplinare hanno l'onere di indicare in ogni atto, ai fini del procedimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata proprio o della società per la quale operano o del proprio difensore, presso il quale intendono ricevere comunicazioni. La società ha l'obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità.

Art. 58

Mezzi audiovisivi

- 1.** I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale.
- 2.** Le riprese televisive o i filmati di operatori ufficiali dell'evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione possono essere acquisiti d'ufficio dal giudice o su istanza di un soggetto interessato laddove ritenute dal giudice stesso utili ai fini della decisione.
- 3.** L'organo giudicante può, tramite l'ausilio della consulenza tecnica di un esperto, verificare che il materiale audiovisivo non sia stato oggetto di manomissione o, se opportuno ai fini probatori, procedere, sentite le parti, ad una sua elaborazione per migliorarne la qualità e la definizione.
- 4.** L'organo giudicante dichiara inammissibile il materiale audiovisivo oggetto di manomissione e rinnova il contraddittorio dopo l'eventuale elaborazione tecnica prevista al comma 3.

Art. 60

Testimonianza

- 1.** La testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d'ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso.
- 2.** Le parti possono richiedere l'ammissione di prove testimoniali, indicando, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova. I testimoni sono convocati a cura e a spese delle parti che ne fanno istanza, previa ammissione degli stessi da parte dell'organo di giustizia.
- 3.** Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
- 4.** L'organo giudicante decide sull'esame dei testimoni proposti dalle parti.
- 5.** La testimonianza ha luogo in udienza.
- 6.** Lo svolgimento della testimonianza è regolato dall'organo giudicante. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dall'organo giudicante; le parti potranno rivolgere all'organo giudicante istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all'accertamento del fatto controverso. L'organo giudicante, alla fine della testimonianza, chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone.

Art. 61

Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare

- 1.** I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale.
- 2.** Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall'autore dell'infrazione.
- 3.** Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l'ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta per l'esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da un contributo di euro 100,00. L'inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l'inammissibilità della segnalazione o della richiesta. Con le stesse modalità e termini, la società e il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l'esame di filmati da loro depositati al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l'uso di espressione blasfema

sanzionato dall'arbitro. In tal caso le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati.

4. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione:

- a) la evidente simulazione da cui scaturisce l'assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato;
- b) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario;
- c) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano;
- d) l'impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano.

5. In tutti i casi previsti dai commi 3 e 4, il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano ai tesserati anche per fatti avvenuti all'interno dell'impianto di gioco.

Art. 76

Reclamo degli interessati

1. Avverso le decisioni dei Giudici sportivi territoriali, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte sportiva di appello a livello territoriale.

2. Il reclamo deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmessa ad opera del reclamante alla controparte entro il termine di due giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

3. Il reclamo deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte sportiva di appello a livello territoriale e trasmesso ad opera del reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare.

In caso di mancato deposito del reclamo nel termine indicato, la Corte sportiva di appello non è tenuta a pronunciare.

4. Il reclamo deve essere motivato e contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti, purché indispensabili ai fini del decidere e analiticamente indicati nel reclamo nonché comunicati alla controparte unitamente allo stesso.

5. Il reclamante ha diritto di ottenere a proprie spese copia dei documenti su cui è fondata la pronuncia. Il reclamante formula la relativa richiesta nella dichiarazione con la quale preannuncia il reclamo. Nel caso di richiesta dei documenti ufficiali, il reclamo deve essere depositato entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti.

Controparte può ricevere copia dei documenti ove ne faccia richiesta entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui ha ricevuto la dichiarazione con la quale viene preannunciato il reclamo.

6. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

7. Il reclamo della Procura federale deve essere proposto con le stesse modalità e termini indicati nei commi precedenti.

Art. 77

Fissazione dell'udienza e disciplina del contraddittorio

- 1.** Entro cinque giorni dal deposito del reclamo, il Presidente della Corte sportiva di appello a livello territoriale fissa l'udienza in camera di consiglio, che deve tenersi entro quindici giorni dal deposito del reclamo. Il provvedimento di fissazione è comunicato tempestivamente dalla segreteria agli interessati individuati dal Presidente stesso.
- 2.** Il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione possono far pervenire memorie e documenti fino a quattro giorni prima della data fissata per l'udienza.
- 3.** La Corte sportiva di appello a livello territoriale ha cognizione del procedimento di primo grado limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati.
- 4.** Le parti hanno diritto di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni.

Art. 78

Pronuncia della Corte sportiva di appello a livello territoriale

- 1.** La Corte sportiva di appello a livello territoriale decide in camera di consiglio.
- 2.** La Corte sportiva di appello a livello territoriale, se valuta diversamente, in fatto o in diritto, le risultanze del procedimento di primo grado, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo anche nel merito con possibilità di aggravare le sanzioni a carico dei reclamanti. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso in primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se rileva che il Giudice sportivo territoriale non ha provveduto su tutte le domande propostegli, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento o non ha motivato la propria pronuncia, riforma la decisione impugnata e decide nel merito. Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dal Giudice sportivo territoriale, annulla la decisione impugnata e rinvia per l'esame del merito all'organo che ha emesso la decisione.
- 3.** Con il reclamo non possono essere sanate irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il ricorso di primo grado.
- 4.** Al termine della udienza che definisce il giudizio viene pubblicato il dispositivo della decisione. La decisione deve essere pubblicata entro quindici giorni dalla adozione del dispositivo.